



CITTA' DI SAN DAMIANO D'ASTI

PROVINCIA DI ASTI

UNIONE DI COMUNI TERRE DI VINI E DI TARTUFI



San Damiano d'Asti - sede: p.za Libertà n. 2 – C.A.P. 14015 – tel. +39.0141.975056 – Fax. 0141.982582 – p.i./C.F. 00086030053
Sito Internet: www.comune.sandamiano.at.it – Indirizzo E-mail: segreteria@comune.sandamiano.at.it

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 56

OGGETTO:
CONFERMA ALIQUOTA E DETRAZIONE ADDIZIONALE IRPEF 2024.
APPROVAZIONE

L'anno **duemilaventitre**, addì **ventotto**, del mese di **dicembre**, alle ore **21:00** nella sala delle adunanze.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge vennero oggi convocati i Consiglieri Comunali in seduta PUBBLICA ORDINARIA di SECONDA CONVOCAZIONE.

All'appello risultano:

Cognome e Nome	Carica	Presenti	Assenti
GUELFO Martina	PRESIDENTE	X	
MIGLIASSO Davide	SINDACO	X	
TORCHIO Flavio	CONSIGLIERE	X	
BOLLE Elisa	CONSIGLIERE	X	
BALSAMO Laura	CONSIGLIERE	X	
OMEDE' Valter	CONSIGLIERE	X	
FRANCO Mario	CONSIGLIERE	X	
MACCAGNO Ilaria	CONSIGLIERE	X	
PACE Osvaldo	CONSIGLIERE	X	
BENOTTI Silvia	CONSIGLIERE		X
MARCHIARO Massimo	CONSIGLIERE		X
QUAGLIA Luca	CONSIGLIERE	X	
MARINETTI Guido	CONSIGLIERE	X	
Totale		11	2

Assiste alla seduta il Segretario Generale **SCAGLIOTTI Dott. Pierangelo**.

La Presidente **GUELFO Martina**, riconosciuta legale l'adunanza dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, posto al n. 9 dell'ordine del giorno.

LA PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

dà la parola all'assessore Laura Balsamo.

PREMESSO che:

- sulla base delle indicazioni fornite dal D. Lgs. n. 360 del 28.09.1998, che ha istituito a decorrere dal 1° gennaio 1998 l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, nel testo coordinato con le modificazioni apportate dall'articolo 1, comma 142, della legge 27.12.2006, n. 296, (Legge Finanziaria 2007) è previsto che *"I Comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre le variazioni dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. ... Con il medesimo regolamento ... può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali"*.
- con delibera di Consiglio comunale n. 2 del 22.03.1999 si è provveduto ad istituire l'addizionale IRPEF, ai sensi del D. Lgs. n. 360 del 28.09.1998 e s.m.i.;
- con deliberazione di Consiglio comunale n. 3 del 19.02.2007 è stato adottato il Regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF e contemporaneamente è stata approvata l'aliquota nella misura dello 0,50%;

VISTO l'art. 1, comma 11, del D.L. 138 del 13/08/2011 convertito nella legge 148/2011, che ha consentito ai Comuni a partire dal 2012 di variare l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al d. Lgs. 360/ 1998 entro il valore massimo dello 0,8%;

VISTO l'art. 1 del D. Lgs. n. 360/1998 e s.m.i ai sensi del quale i Comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'art. 52 del d. L.gs. n. 446/1997 possono disporre la variazione dell'aliquota dell'addizionale IRPEF e stabilire una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali;

VISTI

- l'art. 2, comma 2, del Regolamento dell'addizionale comunale all'IRPEF, approvato con la sopraccitata deliberazione C.C. n. 3 del 19/02/2007, secondo il quale *"l'aliquota è determinata annualmente dal Comune con deliberazione del Consiglio Comunale"*;
- l'art. 3 del medesimo Regolamento secondo cui *"ai sensi dell'art. 1 della legge n. 296 del 27/12/2006, comma 142 lett. b), il Comune può stabilire una soglia di esenzione, in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali, tramite deliberazione con la quale viene determinata annualmente l'aliquota dell'addizionale"*;

VISTA E RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 19/06/2012 con la quale l'aliquota dell'addizionale IRPEF è stata stabilita, per l'anno 2012, nella misura pari a 0,8 punti percentuali con una soglia minima di esenzione pari a € 6.500,00 annui;

VISTE E RICHIAMATE le deliberazioni del Consiglio Comunale successive a conferma della suddetta aliquota, e in ultimo la n. 62 del 29/12/2017 con la quale l'aliquota dell'addizionale IRPEF è stata approvata, per l'anno 2018, nella misura pari a 0,7 punti percentuali;

RITENUTO di confermare l'aliquota dell'addizionale comunale Irpef nella misura pari a 0,7 punti percentuali tenuto conto dell'andamento degli incassi e della grave emergenza sanitaria ancora in corso;

RICHIAMATO il vigente Regolamento per l'applicazione dell'Addizionale Comunale IRPEF approvato con D.C.C. n. 22 del 19/06/2012;

VISTO l'art. 1, c. 10, lett. e, della L. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016), che fissa il termine perentorio, per l'invio delle deliberazioni sulle aliquote e dei regolamenti al Ministero dell'economia, tramite il "Portale del federalismo fiscale" ai fini della pubblicazione nell'apposito sito entro il 28 ottobre, al **14 Ottobre** modificando il comma 13/bis dell'articolo 13 del D. Legge 6 Dicembre 2011, n. 201;

VISTA la legge di Bilancio 2023 – Legge 197/2023;

ACQUISITO il preventivo parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 del TUEL da parte del Responsabile del servizio;

RICHIAMATA la MANOVRA TARIFFARIA 2024 approvata con delibera della Giunta Comunale n. 199 del 7/11/2023;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

- 1) di confermare l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF per l'anno 2024 nella misura dello 0,70%, confermando ogni altra previsione prevista dal Regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF sopra citato compresa la soglia minima di esenzione pari a € 6.500,00 annui;
- 2) di dare atto che la somma di entrata prevista a Bilancio 2024/2026 per l'Addizionale Irpef è quantificata in € 720.000,00;
- 3) di inviare, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201 del 06/12/2011, convertito nella legge n. 214 del 22/12/2011, entro 30 giorni, al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze, la presente deliberazione per la pubblicazione sul sito informatico del Ministero medesimo dando atto che la pubblicazione sul sito ministeriale sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'art. 52, comma 2°, terzo periodo, del D. Lgs. 446/1997.
- 4) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la relazione dell'assessore al bilancio Laura Balsamo tesa ad evidenziare la conferma dell'aliquota di addizionale IRPEF anche per l'anno 2024.

Interviene il consigliere Quaglia appartenente al gruppo di minoranza evidenziando la situazione particolarmente complessa per tante famiglie di San Damiano d'Asti: si poteva fare una piccola riduzione di un punto che, se da un lato comporta una riduzione delle entrate correnti di 90-100.000,00 € dall'altro dà ossigeno alle famiglie.

Al consigliere Quaglia risponde l'assessore Balsamo ed il Sindaco rilevando che le considerazioni fatte dal consigliere Marinetti sulle imminenti elezioni amministrative porterebbero a pensare la stessa cosa per l'abbattimento di un punto per l'aliquota IRPEF, sarebbe campagna elettorale e fumo negli occhi dei cittadini, in quanto se dividiamo tale importo sulla totalità degli utenti possiamo vedere che il risparmio dei contribuenti sarebbe non significativo. Il Sindaco evidenzia in particolare che diminuire le entrate correnti comporterebbe necessariamente un taglio dei servizi, soprattutto se accompagnato, come sembra, da un taglio dei trasferimenti statali e da un'inflazione che comunque resta a tutt'oggi significativa.

Interviene altresì il consigliere Marinetti richiedendo precisazioni all'assessore Balsamo in ordine alle ripercussioni che potrebbe avere una mancata entrata di circa 100.000,00 € l'anno, sia sulla spesa corrente, sia sull'eventuale utilizzo dell'avanzo di amministrazione.

L'assessore Balsamo fornisce risposta al consigliere Marinetti.

Con n. 9 voti favorevoli e n. 2 voti astenuti (consiglieri Quaglia e Marinetti) legalmente espressi, su n. 11 consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

- 1) di confermare l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF per l'anno 2024 nella misura dello 0,70%, confermando ogni altra previsione prevista dal Regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF sopra citato compresa la soglia minima di esenzione pari a € 6.500,00 annui;
- 2) di dare atto che la somma di entrata prevista a Bilancio 2024/2026 per l'Addizionale Irpef è quantificata in € 720.000,00;
- 3) di inviare, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201 del 06/12/2011, convertito nella legge n. 214 del 22/12/2011, entro 30 giorni, al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze, la presente deliberazione per la pubblicazione sul sito informatico del Ministero medesimo dando atto che la pubblicazione sul sito ministeriale sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'art. 52, comma 2°, terzo periodo, del D. Lgs. 446/1997.

Successivamente dichiara, a seguito di votazione separata, con n. 9 voti favorevoli e n. 2 voti astenuti (consiglieri Quaglia e Marinetti) la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Data lettura del presente verbale viene approvato e sottoscritto.

LA PRESIDENTE
Firmato digitalmente
GUELFO Martina

IL SEGRETARIO GENERALE
Firmato digitalmente
SCAGLIOTTI Dott. Pierangelo
